

LE DISABILITÀ SENSORIALI TRA BARRIERE GIURIDICHE E CONDIZIONAMENTI CULTURALI. QUESTIONI DI EFFETTIVITÀ*

Ileana Del Bagno**

SOMMARIO: 1.- Inclusione e fratellanza; 2.- Il modello medico tra carità e separazione; 3.- Autodeterminazione condizionata: l'utilizzazione; 4.- Dalla presunzione di capacità alle prime forme di collocamento; 5.- Conquista e realizzazione della dignità uguale.

1.- Inclusione e fratellanza

Il 2021 ha rappresentato un anno di svolta per la comunità sorda italiana: dopo lunghe battaglie, nella conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata riconosciuta ufficialmente la LIS nazionale e la LIS nella versione tattile, con promessa di un decreto attuativo repentino¹. Si tratta di una lingua dotata di un proprio apparato di «regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali» che ha seguito un suo naturale sviluppo e che, rispetto alle altre orali, presenta «una struttura molto diversa», in quanto si avvale sia di «componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione facciale, la postura, ecc. Ha meccanismi di dinamica evolutiva e di variazione nello spazio [...], viaggia sul canale visivo-gestuale», il quale nelle persone con *deficit* uditivo è del tutto integro e dominante, consentendo loro «pari opportunità di accesso alla comunicazione»².

Se si legge l'art. 6 della Costituzione in una dimensione non meramente etnico-conservativa e si considera che il Parlamento europeo è intervenuto in materia con due significative risoluzioni già nel 1988³ e nel 1998, richiamandole nel 2016⁴, si coglie il notevole ritardo accumulato dal nostro

* Testo aggiornato della relazione tenuta al Seminario di studi, *Disabilità e diritti*, Università degli Studi di Salerno, 2 maggio 2022.

** Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Salerno.

¹ L. 21 maggio 2021, n. 69 (G.U. 21 maggio 2021, n. 120, Serie generale, S.O.) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41 del 2021*, art. 34-ter. Al co. 2 si promette un prossimo «decreto» del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, «da adottare entro novanta giorni» dalla data di entrata in vigore della legge, con cui saranno definiti «i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST» e le norme transitorie per chi già le esercita. Al co. 3 si promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e sottotitolazione, nonché campagne di comunicazione (co 4.). Ai co. 5 e 7 si dispone la copertura degli oneri di attuazione. Cfr. l'atteso decreto sopraggiunto nel 10 gennaio 2022, *Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile* (G.U. 6 aprile 2022, n. 81, Serie generale, 22A02141).

² Ricavo questa circostanziata descrizione da <https://www.ens.it/lis> (URL consultato il 26 agosto 2022).

³ Cfr. il Doc. A2-302/87, che riporta la *Risoluzione sulle Lingue dei Segni* del 17 giugno 1988 e che, richiamando precedenti documenti ufficiali del 1981 e 1985, riconosceva che «nella Comunità europea mezzo milione di persone è affetta da sordità profonda e altrettante sono persone ipoudenti» con evidente loro difficoltà a «dominare» la lingua parlata; anticipava che la LIS «può essere considerata come una lingua di diritto», in quanto «lingua preferita o l'unica utilizzata dalla maggior parte» degli individui considerati; concludeva che, ai fini dell'integrazione sociale, la LIS e gli interpreti costituiscono i primari «strumenti, oltre alla lettura e la televisione, attraverso i quali le persone sorde hanno accesso alle informazioni necessarie alla vita quotidiana». Era rivolto l'invito agli «Stati Membri a dare maggiori finanziamenti, attraverso il budget comunitario, per lo sviluppo di servizi»; si sollecitavano le autorità radiotelevisive ad «inserire l'interpretariato in lingua dei segni, o almeno sottotitoli» nei programmi di informazione come in quelli di interesse politico, e «nel modo più vasto possibile» a rendere con tali modalità una selezione ampia di programmi, culturali e non, a fissare dei «livelli minimi» di fornitura di servizio di interpretariato o di sottotitolazione rispettivamente «per i programmi destinati agli adulti e ai bambini». Cfr. l'estratto riportato in http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/risoluzione_1988.pdf (consultazione del 21 ottobre 2022).

⁴ Dall'aggiornamento più recente, risulta l'esistenza di 1 milione di sordi, tutti utenti della lingua dei segni, e di 51 milioni di ipoudenti. Nel 2016 si è ribadito che «la politica dell'UE in materia di multilinguismo promuove l'apprendimento delle lingue straniere e che uno dei suoi obiettivi è che ogni europeo parli due lingue oltre alla propria», tra cui è legittimo includere quelle dei segni nazionali e regionali. In tale ampiezza di prospettiva cfr.

Paese, rispetto ad altri Stati europei⁵, nella predisposizione in conformità di una specifica ed unitaria regolamentazione normativa⁶ a tutela del multilinguismo e della pluralità dei sistemi linguistici vigenti.

La *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* del 2006 rappresenta un'altra pietra miliare a livello transnazionale. Oltre a dichiarare che si è al cospetto di un concetto aperto e «in evoluzione», ha intessuto con notevole compiutezza un ordito di principi e di virtuosi impegni d'indirizzo. Con riguardo a tutti gli esseri umani disabili, ai fini del pieno ed uguale godimento dei diritti, si è riconosciuta l'importanza dell'acquisizione della «loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte», promuovendo e assicurando l'«accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione». La demolizione di ogni tipo di divisorio o steccato, che riguardi lo spazio architettonico o i trasporti o la comprensione e diffusione delle idee, costituisce l'ingrediente indispensabile per dar corso ad una vita di relazione, anche minima, e per un'efficace «partecipazione nella società»⁷, in sintonia con quello «spirito di fratellanza» e di comunione che troneggia nell'art. 1 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, proclamata autorevolmente nel 1948 nello stesso consesso.

Di specifico interesse è l'art. 2 della *Convenzione* che, fornendo preliminarmente una serie di definizioni, al primo posto contempla la «Comunicazione», in cui sono inglobati «i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi», ed il «linguaggio», che «comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale». Le barriere che incontrano quei soggetti la cui minorazione organica richiede una fuoruscita dai comuni schemi espressivi, sono bandite dall'art. 21, che ha posto una serie di sollecitazioni agli «Stati Parti», avendo riconosciuto espressamente la possibilità di «esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione da loro scelta»⁸.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0442&from=LV> (consultazione del 21 ottobre 2022).

⁵ Che tale lingua non sia unica ed universale, ma che «il metodo de' segni manuali differisc[a] nel maggior numero delle istituzioni d'Europa», era noto già a metà Ottocento. Cfr. *Enciclopedia delle scienze mediche ossia trattato generale, metodico e compiuto dei diversi rami dell'arte di guarire*, I trad. it. di M.G. Levi, Venezia 1841, II divisione, *Medicina legale e Giurisprudenza medica*, cap. XLVI *Sordo-muti e loro libero arbitrio*, 233. Del ritardo italiano in quanto «ultimo Paese che non riconosce la Lis» teneva già conto il «protocollo d'intesa», stipulato tra due Ministeri nel dicembre 2018. Cfr. <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-e-disabilita-firmata-l-intesa-fra-i-ministri-bussetti-e-fontana-al-via-i-bandi-per-la-formazione-lis-per-insegnanti> (URL consultato il 21 ottobre 2022).

⁶ La relazione presentata alla Commissione parlamentare nel novembre 2019, riprendendo i lavori sulla *Legge quadro sui diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche*, ha richiamato la «dichiarazione» del Parlamento europeo n. 1/2004 «sui diritti delle persone sordocieche», indicando che queste «devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell'Unione europea» attraverso «una legislazione adeguata in ogni Stato membro» e ribadendo l'assenza di una normativa LIS unitaria nazionale. Con la legge 24 giugno 2010, n. 107, l'Italia è arrivata a definire la sordocecità come una «disabilità specifica unica» (art. 1). A loro vantaggio i passi avanti possono considerarsi minimi sul piano della pluralità dei tipi e delle forme di comunicazione, mentre è stata soddisfatta la preoccupazione economica di attribuire indennità ed altri benefici assistenziali, delegando alle regioni la «fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti». Cfr. artt. 2 e 5.

⁷ Cfr. <https://www.datocms-assets.com/30196/1607611723-convenzionedirittipersonedisabili.pdf> (URL consultato il 21 ottobre 2022). La *Convenzione*, adottata con la risoluzione A/RES/61/106, è «il primo grande trattato sui diritti umani del XXI secolo» e, come puntualizzato in apertura, il documento ed il suo Protocollo Opzionale sono stati aperti alla firma il 30 marzo 2007. L'Italia ne ha autorizzato la ratifica dopo due anni, con la legge del 3 marzo 2009, n. 18.

⁸ Secondo le determinazioni affidate all'art. 21 gli Stati sono tenuti a mettere a disposizione «in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico»; a facilitare, nelle attività ufficiali dei disabili, il ricorso «all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta»; ad invitare i *media* erogatori di informazioni e gli «enti privati che

Tali peculiari dichiarazioni di intenti sono state concepite per confermare e veicolare in tutto il mondo il ‘modello sociale’ di approccio alle disabilità. Con un’autentica ed ambiziosa ‘rivoluzione culturale’, non senza il combattivo tramite dell’associazionismo di settore, questo schema ha promosso un incisivo ribaltamento dell’angolo di osservazione e dello statuto di riferimento su salute, *handicap* e cittadinanza. Esso scaturisce da riflessioni che si muovono su coordinate etiche e medico-legali moderne, indirizzate a stimolare l’accettazione e l’inclusione dell’altro, nel rispetto della sua singolare identità e fisionomia. Tale proclamata forma di attenzione immissiva, «su come le persone convivono con le loro condizioni di salute e su come queste possono essere migliorate per ottenere una vita produttiva e appagante», fonda sull’innovativo ICF del 2001⁹ e ha inteso licenziare definitivamente, almeno in termini di prescrizioni formali, il classico e granitico modello ‘individualista-curativo’ su cui ancora riposava l’ICIDH del 1980. Il canone dell’accessibilità a luoghi e servizi¹⁰, tra cui va menzionato il recentissimo portale per le chiamate in emergenza delle persone sorde, ha reso altresì *démodé* i concetti di integrazione o inserimento, a cui rimane sottesa l’idea di un adattamento da sviluppare «a senso unico»¹¹, ossia tutto in capo al ‘diverso’, che deve compiere lo sforzo, spesso immane, di adeguarsi al monolitico contesto ambientale circostante, qual è.

Il vecchio *format* incentrato sul ‘paradigma medico’, prodotto di un passato culturale e giuridico ultrasecolare, inquadrava le disabilità quale stigma e problema di natura clinica, da riparare ed emendare, ma anche da commiserare e differenziare. Pensare a «Loro»¹², come ad un’entità collettiva residuale e di minoranza, comunque distinta da quella generale, a tutti gli effetti un «mondo a parte»¹³, deriva da una mentalità alle cui tante declinazioni sono stati sottoposti certi settori di umanità e che mantiene ancora forti margini di resistenza. Anche in ambito cattolico, come evidenziato dal canonista e teologo ipovedente Glyn, la prospettiva del «Noi» e della coesione unitaria ha tardato a farsi strada, come pure l’attenzione per la reale esperienza esistenziale vissuta da chi è afflitto da un’imperfezione fisica o psichica. Le menomazioni sono state a lungo concepite come un *vulnus*, un ‘male’ o un ostacolo (generato dal peccato originale), che «separa da Dio» e ne oscura l’immagine. Riferimenti testuali sono riscontrabili nel Codice di diritto canonico del 1917, che escludeva dall’ordinazione sacerdotale chi aveva «impedimenti fisici»¹⁴. Benché «nel Codice

forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità»; a riconoscere e promuovere «l’uso del linguaggio dei segni». Nell’art. 24 dedicato all’*Istruzione* campeggia in primo piano l’attenzione rivolta a ciechi sordi e sordociechi (spec. co. 3 e 4). *Ibidem*.

⁹ A metà novembre 2001 si scriveva che l’ICF «sfida le idee tradizionali su come intendiamo la salute e la disabilità». Tale documento «è il risultato di uno sforzo di 7 anni che coinvolge la partecipazione attiva di circa 65 paesi. Sono stati intrapresi rigorosi studi scientifici per garantire che l’ICF sia applicabile tra culture, gruppi di età e generi in modo da raccogliere dati affidabili e comparabili sugli esiti di salute di individui e popolazioni». Cfr. diffusamente <https://www.who.int/news/item/15-11-2001-who-publishes-new-guidelines-to-measure-health> (URL consultato il 20 ottobre 2022).

¹⁰ Fondamentali i passaggi predisposti con la legge 118 del marzo 1971.

¹¹ C. Colapietro, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Napoli 2011, 36. Sull’applicazione in campo scolastico, tra i tanti lavori editi, si rinvia almeno alla ricostruzione, anche normativa, di Francesco Magni, *Dall’integrazione all’inclusione. Il nuovo profilo del docente di sostegno*, Roma 2018.

¹² Con riferimento alla teologia cattolica e al diritto canonico, cfr. J. Glyn, «Noi», non «Loro»: la disabilità nella Chiesa, in *La Civiltà Cattolica*, a. 171, I, 2020, fasc. 4069, 41ss.

¹³ F. Levi, *Un mondo a parte. Cecità e conoscenza in un istituto di educazione (1940-1975)*, Torino 1997, e più di recente Idem, *L’accessibilità alla cultura per i disabili visivi. Storia e orientamenti*, Torino 2013.

¹⁴ Glyn, «Noi» cit., 43. A proposito del ministero della sacra ordinazione, il CIC del 1917 al can. 984 dichiarava *irregulares ex defectu* i soggetti «corpore vitati qui secure propter debilitatem, vel decenter propter deformitatem, altaris ministerio defungi non valeant» (n. 3); «qui epileptici vel amentes vel a daemone possessi sunt vel fuerunt» (n. 3). Il CIC del 1983 inserisce tra gli irregolari a ricevere gli ordini soltanto «chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero» (can. 1041, n. 1).

del 1983 questo punto sia stato abrogato, tuttavia rimangono tracce di tale concezione» risalente, sia nel Catechismo ufficiale che in altri documenti ecclesiali, specie quando l'esistenza di certe persone è appellata come «minorata o indebolita», un oggetto di 'cura' a cui indirizzare l'altrui virtù¹⁵.

2.- Il modello medico tra carità e separazione

L'individualismo proprietario e borghese, che nell'Ottocento rese il soggetto di diritti nerbo ed epicentro del sistema economico-politico e dell'ordine pubblico¹⁶, non disdegnò di assumersi un accessorio obbligo morale, di portata compensativa, verso le miserie e i disagi che, della fortuna e del 'successo' di certi gruppi, erano un'indiretta conseguenza e contropartita. A fronte di alterità comunemente ritenute a sé stanti e non assimilabili, le teoriche elaborate da Saint-Simon a Tocqueville si distinsero per la capacità di valicare la dimensione atomistica dell'interesse del singolo, volgendo i primi costruttivi sguardi ad una «società produttiva e fraterna»¹⁷. Intanto furono i sentimenti di benevolenza e di carità verso chi versava in una situazione di disagio, compromessa e differente dall'ordinaria, ad accompagnare più diffusamente lo svolgersi del secolo, nelle sue intense dinamiche sociali, ed anche ad accrescere la trama dei valori portanti.

Dall'individuo *sui iuris*, entità fisica garantita e protetta in quanto dogmaticamente capace di «tutti gli atti della vita civile», di «provvedere ai propri interessi» e di essere signore dei suoi beni¹⁸, si distingueva la condizione di chi mancava di «quella intelligenza che della libertà è il fondamento; ed allora bisogna designar altri soggetti che pietosamente soccorrano all'inettitudine nell'esercizio del diritto»¹⁹. Il ricorso ad una necessaria figura esterna di supporto, generalmente parentale, attraverso gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, costituiva il rimedio e, in fondo, l'unico trattamento protettivo predisposto, in caso di infermità mentale o sofferenza corporea, dall'ordinamento statale al compimento dei vent'uno anni. Nel frattempo, liquidando il problema in un giro stretto, con una mera presa d'atto che demandava alla legge di «riconoscere quello che già esiste» in natura²⁰, si creavano stati di subordinazione personale, anche segregativi, di lunga durata. Se «le incapacità di cui è colpito il maggiore riguardano principalmente il godimento e l'esercizio dei diritti politici», le restrizioni relative ai diritti civili si modulavano sulla misura in cui la disabilità psichica indeboliva l'idoneità del soggetto a 'governare se stesso' ed a conservare gli averi aviti. In tali delicate circostanze, il diritto «nella sua provvidenza esige che egli, nell'interesse

¹⁵ Glyn, «Noi» cit., 43. Il menzionato Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato nell'agosto 1997, al n. 2276, prevede che «coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un'esistenza per quanto possibile normale».

¹⁶ Il proprietario è al centro delle attenzioni del diritto, in quanto «soggetto 'virtuoso', ma soprattutto quieto e disciplinato su cui potrà fondarsi la conservazione dell'assetto politico». P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, 114. Si esprime in termini di «modello fisso di relazione tra diritto e società», idealizzato dal codice, G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2012 (II ed. emendata), 146.

¹⁷ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 2. L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari 2000, 182, 287, 289ss.

¹⁸ Cfr. rispettivamente gli artt. 323 e 324 del c.c. del 1865. Il secondo, collocato nel capo sull'interdizione, del soggetto contemplava l'incapacità.

¹⁹ G. Boggio, *Persone fisiche incapaci agli atti civili e di commercio e delle forme abilitative nel diritto italiano*, v. I, Torino 1888, tit. I, 5. A proposito dell'incapacità «intendiamo l'impossibilità naturale o legale di compiere atti giuridici in nome e per conto proprio» (nt. 1, 3).

²⁰ «Le leggi suppongono, in massima, abbastanza intelligenti tutti quelli fra i parlanti i quali, vivendo in società, non sono affetti da malattia mentale o corporale la quale o porti con sé privazione di intelletto tale che loro abbia impedito o lo sviluppo intellettuale, o in loro sospenda l'esercizio delle già sviluppate facoltà. E questa supposizione, sulla quale si può dire fondata l'imputabilità delle azioni, è appoggiata ai mezzi generali che la fisica organizzazione ed il commercio sociale forniscono generalmente alle persone». Attenendosi alla linea dettata per i minorati dei sensi dall'ordinamento giuridico lombardo e poi transitata nel c.c. italiano, così si esprimeva G. Bagutti, *Su lo stato fisico intellettuale e morale. Su l'istruzione e i diritti legali dei sordi e muti*, Milano 1828, 82. «Il principio è che la legge non fa che riconoscere quello che già esiste» in natura. Questa dichiarazione di fine secolo è di Boggio, *Persone fisiche incapaci* cit., v. I, tit. I, 5.

suo personale, in quello della famiglia e sino ad un certo punto anche nell'interesse della società, sia privato della sua capacità civile in tutto o in parte»²¹.

Il ragionamento confezionato, partendo da un presupposto logico semplice e lineare, inchiodava il destinatario sottraendogli soprattutto la disponibilità patrimoniale insieme alle altre potenzialità di buona vita. Analogamente, lo scopo dell'inabilitazione intendeva proprio «garantire la persona contro gli atti imprudenti che potrebbe consentire e contro la dissipazione dei suoi beni» materiali, della 'roba' di verghiana memoria. Nel caso di *deformatas* visiva o uditiva, «la legge poi dichiara inabilitati di diritto il sordomuto e il cieco dalla nascita, giunti alla maggiore età; perciocché per tale misera loro condizione si presumono mancare del perfetto esercizio delle loro facoltà intellettuali, e per triste conseguenza sprovveduti della piena capacità di aver cura delle loro persone e di amministrare i loro beni»²² con il dovuto senso di giudizio e di responsabilità.

Si delineavano universi esistenziali assolutamente variegati e dissimili, ma accomunati da una disciplina giuridica concepita in adesione ad esigenze di stabilità, sicurezza e conservazione dell'ordine costituito, e della sua classe dirigente²³. Le risposte offerte dal diritto erano di tipo prettamente 'difensivo': monitoravano precipuamente le *debilitates* e la miseria, i *vitia* e le diversità, per concretare forme prudenziali di isolamento sociale, ma pure di custodia; nel contempo alimentavano l'indifferenza e le forme di condizionamento e dipendenza da terzi.

Per gli «anormali»²⁴ sensoriali, l'inabilitazione contemplata dal primo codice civile post-unitario si rivelò un'ulteriore sciagura sovrapposta a quella corporale inflitta dalla natura, una vera «prigione giuridica»²⁵, che li privava della libertà di autodeterminazione alla luce di una mera presunzione negativa. Tale aprioristica condizione d'inferiorità, che «pregiudica[va] la loro posizione sociale»²⁶, era abbarbicata ad un antico stereotipo di *insania mentis* (idiotismo o follia) dedotto dalla carenza organico-fisica, ma poteva cedere alla prova contraria «soprattutto di fronte ai mirabili trovati della civiltà per educare e sviluppare, fino all'ultimo grado, l'intelligenza di quei miseri»²⁷. Intanto la regola codificata nel 1865 dall'art. 340 continuava a mietere vittime ed a fortificare una mentalità

²¹ E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile*, I, Firenze 1871 (II ed. riveduta), I, l. I, tit. X, capo II, 528s. «In dritto *uomo* e *persona* non sono sinonimi. L'*uomo* è ogni essere umano [...]. La *persona* è l'uomo considerato secondo lo stato che occupa, [...] la figura che rappresenta nella società, astrazione fatta dall'individuo», è l'*homo iuridicus*. Questa distinzione si legge in G. Arcieri, *Studj legali ovvero istituzioni di dritto civile moderno, secondo l'ordine del codice per lo Regno delle Due Sicilie*, v. I, Napoli 1853, 41s.

²² Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni cit.*, l. I, tit. X, capo III, 544s. Sulle conseguenze accessorie dell'inabilitazione rinvio al mio *Da incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino 2021, 97s.

²³ Nel tardo Ottocento «il solidarismo non è disinteressato», è un modo di controllare quelle dinamiche conflittuali avvertite come «questione sociale». Cfr. B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna 2020, 140s e *passim*.

²⁴ E. Scuri, *Lezioni di pedagogia pei sordomuti*, ann. scol. 1906-07, ms. in ciclostile, riferiva che il termine anormale «è forse sufficiente per denotare variazioni somatiche o psichiche, perché l'individuo che le ha esce dalla sfera normale» anche se non tutte sono di tale portata da riuscire ad alterare o «modificare la personalità», sino a degenerarla. D'altro canto il fisiologo francese C. Bernard, a ragione, aveva sostenuto che «ciò che viene chiamato soggetto normale è una pura condizione dello spirito, è una forma tipica ideale, interamente isolata dalle mille divergenze, fra le quali oscilla l'organismo». Ivi, 4s.

²⁵ G. Alpa, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari 1993, 19, soffermandosi sul malato di mente, ha rilevato quanto sia impegnativo e «difficile distinguere le ipotesi in cui le regole hanno lo scopo di proteggere» dalle ipotesi in cui «tale situazione protettiva si trasforma in una prigione giuridica» all'interno della quale la persona «non può far nulla se non tramite i familiari, il tutore o chi sia dalla legge delegato in suo luogo a compiere atti giuridicamente rilevanti».

²⁶ G. Ferreri, *La riforma dei codici e i sordomuti*, in «Problemi sull'educazione dei sordomuti», fasc. IX, III ed. 1939 (I ed. 1929), 6.

²⁷ Con la successiva dichiarazione riabilitativa del tribunale «il sordomuto e il cieco dalla nascita sono equiparati in tutto al maggiore di età perfettamente sano e coltissimo». Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni cit.*, l. I, tit. X, capo III, 545s.

collettiva tendenzialmente ostile e retriva, contro cui la smentita diventava un'impresa ardua²⁸. Nell'*opinio* dominante, quella sfera di umanità appariva afflitta e disgraziata, da vigilare e tenere ai margini della società civile, per lo più da compatire.

Nel medesimo secolo, mentre lo *ius conditum* aveva scelto una triste soluzione di 'compromesso', che mediava tra i vari orientamenti seguiti dalle legislazioni precedenti²⁹, a favore di ciechi e sordi si alzarono voci che provavano a contrastare quell'irrimediabile stasi vegetativa fatta di separazioni e internamenti per seguire gli indirizzi pedagogici, medici e giuridici, propagati dalla cultura francese in senso riabilitante. Procedendo con «réflexions philosophiques» nella ricerca di una razionalizzazione dei saperi e dell'esperienza umana, tramite l'*Encyclopédie* furono teorizzati e divulgati a metà Settecento³⁰ i primi insinuanti postulati a dimostrazione che non si trattasse di 'bruti', mossi dal puro istinto e privi di senso morale, ma di comuni esseri pensanti, dotati di un 'cerebro' integro. Quella innovativa ventata critica, incrinando molte certezze e convinzioni consolidate, transitò in qualche misura nella codificazione napoleonica, rendendo prevalente la scelta del silenzio normativo, che non stava a significare una forma di abbandono, piuttosto di riscatto³¹.

I traguardi clinici, scaturiti dagli studi di patologia generale di Gabriel Andral e di psichiatria di Charles Marc, come di tanti altri illustri scienziati³², a metà Ottocento spostarono ampiamente il *focus* sul problema specifico dell'apprendimento e della comunicazione³³. Tali rincuoranti scenari trovarono significative conferme ed implementazioni nelle verifiche sulla 'compensazione dei sensi'³⁴ e furono di ispirazione in chi si prodigò contro l'inerzia stagnante prodotta dall'usuale incuria familiare e dall'indifferenza istituzionale, intraprendendo singole e sparse iniziative private per sperimentare il recupero e l'educazione dei minorati (specie sordi), fondamentalmente svilupparne il 'patrimonio mentale'. Crollati i modesti privilegi conferiti alle *miserabiles personae*, la 'estraneità sociale' di costoro cominciava a mitigarsi, affacciandosi un sentimento spontaneo di 'fratellanza civile' proteso al sostegno formativo, specie in area filo-ecclesiastica. Appellandosi a detti canonici, furono approntate le prime «cure attive e intelligenti», con metodo mirato e attraverso

²⁸ E. Scuri, *Lezioni cit.*, 57, considerava la questione «viva e grave», di «alta importanza», riguardando «diritti sconosciuti non rivendicabili dagli infelici sordomuti perché impotenti a farlo».

²⁹ «Si è così colmata una lacuna lamentata nel codice francese, seguendo l'esempio dato dal codice austriaco e dal parmense». Queste le conclusioni di D. Caporali, voce *Interdizione e inabilitazione*, in *Dizionario pratico del diritto privato*, diretto da V. Scialoja, R. de Ruggiero e P. Bonfante, vol. III, p. I, Milano 1923, 725. Sul divario tra le due impostazioni codicistiche cfr. anche I. Del Bagno, *Il 'buio' e il 'silenzio'. I minorati dei sensi tra Unità nazionale e regime fascista. La costruzione dei doveri*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, XCI (2018), fasc. 2, 87-144.

³⁰ Cfr. la voce *Aveugle*, in *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, t. I, (II ed. con note di O. Diodati) a Lucques 1758, 739. Anche la voce *Surdité*, *ivi*, t. XV, 1770, 581ss.

³¹ Tale chiave di lettura, con riferimento al codice civile francese ed a quello borbonico del 1819, in tema di consenso si riscontra in F. Magliano, F. Carrillo, *Comentarj sulla prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie relativa alle Leggi civili*, v. I, Napoli 1819, art. 154, 293. Di seguito F. Nobile, *Dello stato giuridico del sordo-muto dalla nascita. Studi sull'art. 340 del codice civile italiano*, Napoli 1868, 5. Da magistrato, alla luce dell'esperienza maturata sul campo, dichiarava che la partecipazione dei diritti «in ragione del possesso delle facoltà intellettuali» era stata oggetto «delle più attive ricerche e delle più gravi dubitazioni» senza che mai si fosse riusciti a rintracciare «un punto di partenza talmente concreto da escludere le discettazioni della dottrina e le ambiguità della controversia». Per questo gli sembrava saggia l'opzione di lasciare al giudizio di un tribunale «lo apprezzamento delle speciali circostanze e dei singoli fatti» (*ivi*, 4). A proposito dell'imputato sordomuto, il *Code d'instruction criminelle* si era soffermato sull'ausilio che era rimesso ad un interprete, che nulla aveva in comune con la figura del curatore.

³² Cfr. *Enciclopedia delle scienze cit.*, che sul frontespizio tra i tanti autori citava lo psichiatra A.L.J. Bayle come «compilatore in capo».

³³ Nel sordomuto «la difficoltà di capire altrui e di farsi comprendere è l'alimento perpetuo dell'impazienza». Colui che riceve «un'educazione speciale» ed una formazione *ad hoc*, «sta per l'intelligenza ed il libero arbitrio a livello d'un uomo comune». Cfr. *Enciclopedia delle scienze cit.*, 234 e 236.

³⁴ Gli esiti positivi furono riportati da S. Ottolenghi, *La sensibilità dei sordomuti. Ricerche sperimentali*, in *Atti della Società Romana di Antropologia*, a. 1895, 121ss.

l'utilizzo di linguaggi altri³⁵. Ad alcuni sembrava avviarsi al tramonto quella secolare stagione in cui i portatori di menomazioni erano «considerati come fuori della famiglia e della società, di cui pure facevano parte»³⁶. In realtà il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche rimase contenuto, molto interessato a questioni di taglio giurisdizionalistico ed economico, e meno all'oggetto proprio dell'osservazione ed alla complessità delle problematiche esistenziali sottese.

Distintosi come uno tra i più fattivi educatori italiani, Tommaso Pendola, oltre a prodigarsi per la costruzione di un sistema didattico-espressivo unitario e coerentemente strutturato³⁷ da propagare sul territorio patrio³⁸, avvertì l'urgenza di presentare la sua missione agli uffici delle amministrazioni locali nell'urgenza di una fattiva condivisione e compartecipazione. Da iniziativa ed opera personale a impresa governativa, il passo era tutt'altro che breve. Volendo immaginare una gestione costruttiva del fenomeno, indirizzata ad obiettivi di giustizia e di uguaglianza, almeno nel campo dell'istruzione qualche valido risultato fu conseguito³⁹. Anche il contributo giurisprudenziale fu notevolmente determinante, nella definizione delle particolarità della condizione giuridica, e prodromico al conferimento di una coraggiosa spallata all'impostazione altamente riduttiva ed escludente, veicolata dal codice civile e dall'idealtipo tutelato⁴⁰.

3.- Autodeterminazione condizionata: l'utilizzazione

L'immortale argomento della fratellanza, «contraddittorio» al motivo strettamente «utilitario» implicito nell'assetto edificato a garanzia dell'individualismo liberal-borghese, sembrava rigenerarsi e tornare alla luce «nella rinnovazione della coscienza civile» del ventennio autoritario. È chiaro che si trattò di una versione tutta statuale e molto ideologizzata, attraverso la comparazione diacronica ed anche in direzione antiebraica. Carlo Costamagna ne curò una limpida rappresentazione, lasciando trasparire il profilo marcatamente strumentale al disegno politico propagandato. Giocava da protagonista quella 'forza' in grado di neutralizzare l'immagine

³⁵ *Enciclopedia delle scienze cit.*, 234. Si poneva in risalto l'animato contrasto di opinioni tra il «giureconsulto di Halle», prof. J. Christoph Hoffbauer, e il medico e pedagogista francese J. Marc Itard, emerso in sede scientifica con riscontri in ambito processuale. Il primo affermava la «superiorità» del sordomuto parlante certamente «atto ad amministrare le sue sostanze», ritenendo che quello che «trovasi ridotto al linguaggio delle scimmie» dovesse invece «stare sotto la vigilanza di un curatore». L'altro viaggiava sulla convinzione che la parola non offrisse un valido rimedio, costituendo solo una insoddisfacente «vanità, che li rende infingardi e indocili» (*ibidem*).

³⁶ G. Lomonaco, *Della condizione giuridica del sordomuto. Studio di giurisprudenza e legislazione comparata*, in *Gazzetta del procuratore*, a. IV, n. 50, Napoli 29 gennaio 1870, 589.

³⁷ L'assenza di uniformità di modelli e di regole, se non addirittura una sottile conflittualità tra maestri, fu denunciata da Pendola nel contributo curato per il *Dizionario classico di medicina interna ed esterna*, t. 42, I trad. it., Venezia 1838, voce *Sordo-muto*, 877ss.

³⁸ Cfr. Il manuale di T. Pendola, *La metodica applicata alla istruzione ed educazione del sordo-muto*, Siena 1869. Dopo oltre vent'anni da una precedente esperienza editoriale destinata al «sordo-muto italiano» (*Corso di pratico insegnamento*, 1842), ritornava in campo con ulteriori cognizioni pedagogiche e grammaticali pronte da offrire «alla pratica» (Premessa, p.n.n.). «Usando insieme il linguaggio dei gesti, il disegno, la scrittura e la dattilologia noi potremmo operare la rigenerazione intellettuale e morale del sordo-muto. L'insegnamento poi della lingua fonica ne sarà la corona e il perfezionamento», l'ultima 'medicina' da assumere al fine dell'integrazione sociale (12). «Oggi i più pazienti ed i più sapienti studi hanno raccolto nel grembo della civile società i ciechi e i sordo-muti. Il cieco nato distingue i colori, legge e scrive con discreta facilità, il sordo-muto parla passabilmente e, leggendo nel moto delle nostre labbra le nostre parole, apprende quanto gli insegniamo: diventa uomo per davvero». Testimone di tali recuperi, con qualche evidente forzatura, fu T. Pertusati, *Elementi scientifici di morale sociale (etica civile)*, Torino 1877, 37.

³⁹ Cfr. T. Pendola, *Sulla educazione dei sordo-muti in Italia*, Siena 1859, 272ss., che nel quadro prospettato curava di indicare l'«appartenenza» delle singole scuole europee e americane, qualificandole come governative o private ed estinte. L'educazione speciale doveva essere un «carico pubblico, nella più estesa significazione della parola» (293). Sulla figura e sull'esperienza di rettore post-unitario dell'Ateneo senese cfr. P. Nardi, *Note su Tommaso Pendola e l'Università di Siena nell'Italia unita (1859-1965)*, in *Scritti per Mario Delle Piane*, Napoli 1986, 165-182.

⁴⁰ Per un'analisi più estesa delle sentenze chiave, con riguardo anche agli sviluppi codicistici futuri, rinvio al mio *Da incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino 2021, 113ss.

egocentrica del singolo, quale «unità sociale» sufficiente e completa, e di esaltare, in una diversa visuale, i concetti di eguaglianza e di libertà: essi «cessano di avere il significato di diritto soggettivo», di pericolosa pretesa giuridica contro il regime, e «si restituiscono alla sfera dei valori morali» e della solidarietà coniugandosi con l'orgoglio e l'«idea politica della razza»⁴¹.

Con un simile capovolgimento di prospettiva, abbattendo la vecchia e fallace regola-madre, si arrivava alla formula inversa: «l'individuo per la società», la molteplicità dei cittadini come un insieme organicistico-finalistico in cui il pluralismo si risolveva e, in fondo, si azzerava. Corollario del declassamento dei due menzionati diritti e della loro sublimazione nelle alte sfere dell'etica civile era che, per il «sistema positivo del diritto, essi assumono poi il rilievo di semplici condizioni oggettive di legalità»: precisamente, nella consapevolezza della diversità umana e nel presupposto dell'ineliminabile «dipendenza dell'uno dagli altri», il giurista ligure, in veste di costruttore della dottrina dello Stato totalitario, era pronto a concludere che l'uguaglianza «oggi esprime la comune subordinazione degli individui a fini trascendenti del popolo», *melius* a quelli di chi deteneva la guida assoluta e le redini del potere. Riportare le parole del duce assicurava sempre una risonanza persuasiva sulle coscienze: «la libertà non è un diritto ma è un dovere», un mezzo che deve tendere al fine dell'attuazione del «bene comune». In sintesi «iniziativa e subordinazione», ossia disciplina e rispetto delle gerarchie erano stati assunti ad insuperabili cardini delle coeve pratiche sociali⁴².

Con un'infarcitura patriottica sapida di corporativismo, la fratellanza viveva nella nazione e per la nazione, inglobando tutti gli uomini che potessero qualificarsi «elementi attivi» della produzione, utili macchine da lavoro, e fornire un apporto di energia, un'«azione» esecutiva⁴³, anche di proporzioni ridotte. Intanto il principio teorico si radicava nella ragione economica e nei suoi circuiti. Se l'età liberale non aveva saputo forgiare un «tipo di uomo, un ideale al quale informare e ispirare» l'impresa educativa, all'opposto il sistema formativo di fede fascista, con una «sana pedagogia», intendeva plasmare ogni personalità umana, istradandola come «sostanza individua di una realtà universale e concreta»⁴⁴. Senza escludere da questo disegno di massificazione e 'normalizzazione' i minorati dei sensi, attraverso l'Opera per la maternità e per l'infanzia ed un'attenta 'pedagogia emandatrice', si stava opportunamente riportando tanti disabili, contro un vetusto ed asettico «scetticismo», «dall'ozio al lavoro, come dalle tenebre al sole»⁴⁵, da perpetui inquilini passivi di tristissimi asili-ospizi ad individui laboriosi e fedeli.

Manifestazioni di plauso vennero espresse da chi era riuscito a sfuggire all'inerzia delle tradizionali soluzioni d'internamento. Agli sgoccioli dell'anno 1939, dalla voce di Aurelio Nicolodi si udiva che, «come ciechi, non possiamo dimenticare che gli attuali ordinamenti [...] contemplano, con alta comprensione civile, l'inquadramento dei lavoratori privi di vista», sostituendo il concetto

⁴¹ C. Costamagna, voce *Persona*, in *Dizionario di politica del Partito Fascista, Antologia*, 2 voll., a cura di M. Piraino e S. Fiorito, s.l. 2013-2014 (I ed. completa Roma 1940), v. II. L-V, 256ss. L'ultima espressione è tratta da Id., voce *Razza*, ivi, 402s. In un'ottica molto particolare, sottolinea la portata della riforma morale e dei costumi in direzione antisemita T. Buzzegoli, *L'umorismo antiborghese e le ossessioni della stampa fascista*, in *Italia contemporanea*, nn. 239-240, giu.-set. 2005, 182s.

⁴² Costamagna, voce *Persona* cit., 257-261.

⁴³ G. De Francisci Gerbino, voce *Produzione (Fattori della)*, ivi, v. II, 337.

⁴⁴ Appariva assurdo pretendere che le «naturali attitudini si possano manifestare secondo una legge di assoluta libertà, cioè di arbitrio, poiché le attitudini, già in quanto tali, hanno una propria determinazione storica», in sostanza un programma politico-economico a cui doversi uniformare. Cfr. A. Pagliaro, *Pedagogia e didattica*, nella voce *Scuola*, ivi, v. II, 512, con conferme in *Idem*, voce *Individuo*, ivi, v. I, 585.

⁴⁵ Il che aveva cambiato l'«animo dagli occhi spenti che pure vi sorridono, dalle labbra mute che pure vi benedicono». Cfr. l'intervento di F. Guerri, Provveditore degli studi di Firenze, in *Atti del Convegno nazionale degli Istituti dei ciechi e dei sordomuti*. Firenze 16-17 dic. 1939, Firenze 1940, 22. Mediante l'intervento dell'ONMI viene provveduto alla protezione [...] dei fanciulli fisicamente e psichicamente anormali, dei minori materialmente e moralmente abbandonati e dei traviati o delinquenti minorenni». P. Turchetti, voce *Assistenza*, in *Dizionario di politica* cit., v. I, 216.

di carità con quello «non umiliante» di solidarietà sociale⁴⁶. Uno dei primari riferimenti era alla legge del 20 novembre 1939, n. 1827, sull'impiego per arruolamento volontario di oltre ottocento unità che ne aveva assorbito ed ammesso l'utilizzo «nei reparti delle milizie controaerei ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica»⁴⁷. Analogamente, quale espressione esemplificativa della rilevante portata del riformismo fascista, venivano continuamente menzionati gli innovativi provvedimenti del dicembre 1923, che sancirono l'obbligatorietà dell'istruzione scolastica per i fanciulli, raggiungendoli tutti a prescindere dalla condizione fisica e dall'ambiente culturale-territoriale di provenienza. Essa «trasse di colpo, dall'angolo morto in cui giaceva, [anche] il problema educativo» dei sordomuti, pur facendo emergere importanti questioni organizzative ed istituzionali, dalle iniziative prescolastiche all'orientamento lavorativo⁴⁸.

In realtà si trattò di una misura volta a favorire l'inserimento sociale riconoscendo a tutti loro almeno «la possibilità di una istruzione» e di un qualche miglioramento psico-fisico, l'opportunità di averne accesso come ogn'altro bambino e, «contro ogni apparenza della lettera», la necessità di separare «nettamente» le rispettive formazioni per metodi e programmi⁴⁹. In opposizioni agli «errori e deviazioni della fabbrica umana fisica-psichica» il protocollo messo a punto dalla «moderna pedagogia razionale» e medicina sociale prevedeva l'«accertamento, cura ed educazione differenziale degli anormali». La missione si profilava trasversale, consisteva nel correggere e regolarizzare l'individuo diverso dal 'tipo medio', quanti per una ragione qualsiasi non riuscivano ad «adattarsi all'ambiente sociale, ove sono destinati a vivere»⁵⁰. Non appariva poi disgiunta dal compito di guidare il paziente-discente imperfetto per «orientarlo nella vita produttiva e politica più adatta alla di lui natura»⁵¹. Il modello medico di approccio alla disabilità trionfava insieme alla convinzione del doveroso adattamento dell'oggetto (più che soggetto) alle caselle di una 'scacchiera' preconfezionata.

Mentre andava scemando il mero obiettivo di «sovvenire l'indigenza»⁵², alla luce di un «ciclopico programma»⁵³ l'assistenza si poneva a tutti gli effetti come un'articolata funzione,

⁴⁶ Cieco di guerra da quasi cinque lustri e da subito attivissimo a favore dei non vedenti, con cognizione di causa poteva affermare che «dall'avvento del Fascismo a oggi quasi tutti i problemi tiflogici che, da oltre un secolo, si trascinavano insoluti e quel che è peggio, erano considerati insolubili, hanno trovato la loro radicale soluzione». Cfr. l'intervento in Atti del Convegno cit., 20s.

⁴⁷ Dal titolo della legge pubblicata sulla G.U. del Regno d'Italia, a. 80, p. I, 19 dicembre 1939, n. 293, 5778s. La testimonianza di A. Nicolodi, *Organizzazione degli istituti per i ciechi*, in Atti del Convegno cit., 180 e 182, sottolineava come, «mentre nelle altre nazioni i ciechi sono allontanati dai centri come esseri ingombranti», l'Italia oltre che nell'attività didattica li aveva accolti «fra i suoi difensori» traendo, proprio dalle «possibilità più nascoste, impensata energia». Sul valore e sul numero degli «ascoltatori aerofonici» che furono in servizio dal marzo 1941 al settembre 1943, cfr. i dati riportati nel disegno di legge n. 2638 discusso in Senato il 22 dicembre 1967, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/326148.pdf> (URL consultato il 5 ottobre 2022). Che fossero stati un migliaio di persone e che avessero manifestato una grande forza d'animo e una reattiva intraprendenza a trovare occupazione, dopo l'8 settembre del '43, è indicato in *I ciechi venditori di cartelle*, in *Il pomeriggio del Corriere della Sera*, 27-28 gennaio 1944, 2.

⁴⁸ Cfr., tra i molti, l'intervento del Prof. D. Scuri, in Atti del Convegno cit., 56, che sottolineava pure la rilevanza del problema concernente la «costituzione di uno stato sociale vero e proprio del sordomuto».

⁴⁹ Cfr. Ferreri, *La riforma* cit., rispettivamente 17 e 7, che invocava «la separazione delle due categorie di minorati sensoriali, sia rispetto alla legislazione scolastica, sia riguardo a quella dei Codici Penale e Civile (7). Il corsivo è nel testo.

⁵⁰ N. Padellaro, *Normali e anormali*, in *L'educazione dei minorati*, a. I. n. 1, nov. 1941, 18.

⁵¹ N. Pende, *Il problema medico pedagogico degli anormali*, ivi, 9-11.

⁵² G. Vacchelli, voce *Assistenza pubblica*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, v. I, parte IV, Milano 1895, 838. Egli stesso ne rilevava l'«anormalità», visto che nell'equilibrio economico collettivo «ciascuno deve provvedere al proprio sostentamento» (847). Dopo poco più di un trentennio, provando a formulare qualche bilancio, G. Carollo d'Anna asseriva che «fino ad oggi l'azione dello Stato si è limitata, sia per i ciechi che per i sordomuti, alla concessione di sussidi a favore delle pie istituzioni sorte per iniziativa della privata beneficenza». *L'assistenza sanitaria legale*, Venezia 1932, 161.

«prevalentemente statale o parastatale, esercitata per curare in forma concreta, dignitosa, coordinata, la sanità fisica e morale della stirpe, per predisporre la capacità al lavoro e per organizzarne la tutela, al fine ultimo di conservare e potenziare l'efficienza umana della nazione». Essa intendeva congiungersi a «quegli stessi ideali di giustizia e di potenza» collocati alla base dell'assetto ordinamentale e, con un reciproco scambio di utilità, tendeva allo «sviluppo simultaneo dell'individuo e dello stato»⁵⁴.

L'astratta ed illusoria concezione di uguaglianza ottocentesca, al cospetto dell'«umanesimo moderno», si convertiva nella «disciplina delle differenze»⁵⁵, soppesando ogni esistenza per dar vita a un esercito di uomini operativi, efficienti, e controllati. La nuova antropologia trovava concreta attuazione nel minimo comun denominatore di sviluppare la capacità lavorativa, implicando il «riconoscimento di una personalità nazionale e sociale» nel singolo da aggiungere alla collettività. Di tale esperienza, condotta e definita dall'alto e dall'esterno da sé, si sottolineava la valenza 'estensivamente' costruttiva che, oltre ad accrescere la potenza della stirpe italica, forniva un banco di prova riabilitante, producendo il duplice vantaggio personale di restituire una reale «possibilità di indipendenza ed autonomia economica» e di rendere il soggetto «tarato» non di peso alla famiglia, anzi rispettato e «ben accetto»⁵⁶.

Se rimanevano tracce evidenti di diffuso pregiudizio verso i minorati, come il *nomen* attribuito evidenzia, al concludersi degli anni '30, con gli impulsi forniti dalla politica, sembrava matura la mentalità che, addestrando quei 'fratelli' ad un'arte o un mestiere, lo si potesse sconfinare. Sopravanzando la retorica, le statistiche dimostravano che il ritorno di quanto fatto era valutabile ottimamente in termini di rendimento produttivo medio: muovendo nella stessa direzione già una legge tedesca del 1923 aveva contemplato l'assunzione obbligatoria dei ciechi, invalidi di guerra e non, considerando che il loro operato tecnico-manuale «non si allontana[va] da quello del vedente». In ogni caso, agli occhi di altri esperti, il beneficio appariva stimabile anche a livello psicologico e di consapevolezza interiori: «il senso della propria inutilità è infinitamente più freddo e buio della notte»⁵⁷, l'inattività del tutto mortificante. Con l'apporto di distinte discipline e sperimentazioni iniziava la risalita e pure sul piano giuridico avanzavano importanti cambiamenti.

4.- Dalla presunzione di capacità alle prime forme di collocamento

⁵³ L'assistenza sociale, «intesa in tutte le sue forme e in tutta la sua estensione» era oggetto di attenzione capillare da parte del regime riguardo a «tutti quei fattori che possono compromettere l'integrità della razza dal punto di vista fisico e morale», come principio biologico, ed il raggiungimento del «primato economico e politico» generale. G. D'Ormea, *Le cattedre di puericultura*, in *Politica sociale*, I (1929), n. 6, 573. La 'bonifica integrale' della nazione passava anche dal suo miglioramento igienico e sanitario, mentre «nella vecchia concezione dello Stato la salute fisica dei cittadini non cade[va] che assai indirettamente sotto il controllo statale», se non per vigilare «sui pericoli del contagio per evitare la diffusione di talune malattie ai sani». Così si esprimeva L. Maggiore, *Per la difesa della razza*, ivi, 713.

⁵⁴ Turchetti, voce *Assistenza* cit., 216. Al contrario la beneficenza era intesa come un «aiuto momentaneo e materiale al povero e all'inabile al lavoro, dato per puro sentimento di carità» (*ibidem*).

⁵⁵ G. Silei, *Lo Stato Sociale in Italia. Storie e Documenti*, v. I, *Dall'Unità al fascismo*, Manduria-Bari-Roma 2003, 417. «Esser uomo significa servire gli uomini» dichiarava G. Bottai nel presentare il nuovo umanesimo. Cfr. la sua opera *La Carta della scuola*, Milano 1939, *Relazione al duce ai camerati del Gran Consiglio sulla Carta della scuola*, 7.

⁵⁶ Da esperto di psicologia e pedagogia emendativa, ma si potrebbe aggiungere di 'medicina sociale', così si esprimeva D. Scuri, *Intervento* cit., 56 e 68.

⁵⁷ L. Cimatti, *Il lavoro e l'orientamento professionale*, Atti del Convegno cit., 41s. Sulle risultanze in Germania dell'organizzazione di scuole speciali e di una politica di utilizzazione dei cittadini privi di udito cfr. F. Montorzi, *L'educazione dei sordomuti nella Germania nazionalsocialista*, in *L'educazione dei minorati*, a. I n. 3, marzo 1941, 162ss. Secondo D. Scuri, *Intervento* cit., 66s, al sordomuto si addicevano le attività di falegname, sarto e calzolaio, spendibili in qualunque territorio urbano o rurale; alle donne la maglieria a macchina o il cucito. Ai ciechi si apriva la via della musica, benché il collocamento risultasse difficoltoso per il diffondersi di quella «meccanizzata e della radio», e soprattutto la lavorazione del legno, vimini, carta, cuoio, maglieria, legatoria e affini. G. Santini, *realizzazioni fasciste nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e dei sordomuti*, in Atti del Convegno cit., 30.

Che all'interno dell'ultimo c.c. la formulazione dell'art. 415 co. 3 documentasse la proficua inversione di indirizzo e la reversibilità dei valori giuridici codificati nel 1865 è indubbio. La presenza di un'ordinaria e piena capacità di agire era stata ammessa anche nelle linee assunte dalla legge notarile del 1913 e dal legislatore del 1930 in tema di imputabilità penale. Furono tappe imprescindibili di un ciclo normativo che, dialogando con le altre scienze, derubricava l'inabilitazione *ope legis* avviandosi ad essere finalmente 'redentivo'. Con riguardo al piano umano ed esistenziale, porre l'accento sull'«educazione correttiva», ai fini dell'acquisizione delle «normali» cognizioni ed esperienze di vita⁵⁸, come sulla cura dei «propri interessi» e sull'«amministrazione del proprio patrimonio»⁵⁹, provava che, a livello interpretativo, il vecchio sentire comune, improntato a priorità di vita tutte materiali, in qualche maniera continuava a mantenere condizioni discriminanti. Di lì a poco la Costituzione avrebbe enunciato una serie di principi in completa rottura con il passato.

Nel 1961 Umberto Chiappelli, futuro presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale, elencava le necessità essenziali dei minorati, per quanto diversi per specie e grado: «custodia, assistenza, istruzione, inserimento o reinserimento nella vita produttiva». In effetti negli anni del dopoguerra la molteplice legislazione sociale vigente, di palese natura pubblicistica, attribuì priorità assoluta al tema dell'occupazione e dell'indipendenza economica, benché nel garantirle la dottrina e giurisprudenza coeve annaspavano tra le difficoltà di conciliare quegli interventi statali con i rigurgiti degli schemi tradizionali privatistici. Consentivano di «saggiare la validità» della variegata normativa e soprattutto di fissare «un argine per mantenere le conquiste»⁶⁰ proprio i novelli principi statutari. Nel delineare il 'volto' della Repubblica in costruzione, essi ne incentravano il nucleo assiologico sul canone del "lavoro", adottando la «formula Fanfani»⁶¹, e sulla pari dignità sociale ed «uguaglianza di fatto»⁶².

Postulata su tali architravi una presenza attiva di tutto il popolo nell'organizzazione politica ed economica del Paese, che escludeva il ritorno ad una «democrazia di tipo ottocentesco»⁶³, si segnalava come doveroso, oltre che opportuno, attuare percorsi di integrazione e di «riparazione collettiva». Si profilava ripagante il duplice fine di porre i soggetti deboli «in condizioni di autosufficienza», di 'libertà dal bisogno', e quindi di sottrarli a soluzioni gravose e deprimenti di «risarcimento sociale» come pensioni e indennizzi: «se la qualità di cittadino è resa tale nella sua completezza dalla qualità di lavoratore, allora lo Stato deve garantire sino al massimo la parità su

⁵⁸ Chiarimenti sull'educazione sufficiente contemplata dall'art. 415 c.c., che non era da intendersi come «qualificata» e che riguardava «l'acquisizione di quelle notizie e di quei concetti del mondo esteriore che avviene in maniera, per così dire, naturale e spontanea per tutte le persone di normali condizioni fisiologiche», si leggono nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. I civile, 15 maggio 1959, n. 1432, in *Giustizia civile*, a. IX, 1959, t. I, 976s. «Il fatto che un sordomuto o un cieco sia dotato di intelligenza, anche di eccezione, non esclude che esso possa essere inabilitato quando non riesca a manifestare il suo intento e il suo volere in maniera sufficiente, in relazione, naturalmente, alla sua infermità». Il rilievo è di A. Verga, *Sordomuti e ciechi dalla nascita nel diritto vigente e nel diritto transitorio*, nota a Corte d'appello di Milano, 4 novembre 1941, in *Il Foro Italiano*, v. LXVII, a. 1942, p. I *Giurisprudenza civile e commerciale*, 877.

⁵⁹ Così M. Stella Richter e V. Sgroi nel loro contributo sull'art. 415 – *Persone che possono essere inabilite*, in *Commentario del codice civile*, l. I, t. II *Delle persone e della famiglia*, Torino 1967 (I ed. Torino 1958), 630s. Di più ampio spettro, anche alla luce degli studi di «autorevoli psicologi» e di psichiatria, la prospettiva di quanti ritenevano che, prescindendo da «qualunque pratica educativa», fosse necessaria la constatazione in giudizio, attraverso una consulenza tecnica, di «quale livello mentale ha effettivamente raggiunto l'inabilitando». Cfr. F. Scardulla, voce *Inabilitazione*, in *Enc. Dir.*, XX, Milano 1970, 844 e nt. 12.

⁶⁰ U. Chiappelli, *Aspetti giuridici dell'utilizzazione del minorato*, in *Problemi medici e sociali dell'utilizzazione del minorato*, Atti del convegno nazionale di Napoli 11-12-13 marzo 1961, 2 voll., Roma 1962, I, 34s.

⁶¹ V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino (curr.), *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma 1949, 22.

⁶² *Ivi*, 24.

⁶³ G. Pera, *Assunzioni obbligatorie e contratto di lavoro*, Milano 1965, 79.

tale base, che è semplicemente il punto di partenza per tutti». Posta tale questione identitaria e constatato che il legislatore aveva già previsto misure educative e di recupero fisico-funzionale a favore di ciechi, sordomuti, poliomelitici e spastici, la mera e nuda assistenza agli inabili, contestata e scongiurata su più fronti, nel testo del 1948 sembrava davvero configurarsi come estrema ed ‘ultima spiaggia’⁶⁴.

Nello svolgimento più immediato della Carta, il campo del lavoro e del ‘diritto al lavoro’ è stato largamente privilegiato affacciandosi all’orizzonte, in un clima postbellico acceso dalla speranza contro la rassegnazione, il dilemma ‘brutale’ secondo cui «o i sani lavorano per mantenere gli invalidi, o i sani mettono in condizioni gli invalidi di mantenersi da sé»⁶⁵. Ne aveva alzato la temperatura il dibattito intercorso, già in sede costituente, sul complesso dettato dell’art. 38, dedicato alla «protezione sociale»⁶⁶ e ad assicurare a chiunque l’essenziale «diritto alla vita»⁶⁷, insieme ai mezzi per rendersi produttivo espletando il «dovere del lavoro». Rispetto ad altri paesi democratici, mentre rimanevano lacunose le misure per completare e migliorare l’avviamento professionale dopo la frequenza di «Scuole speciali», a cui pure si riconosceva «grande importanza» formativa⁶⁸, qualche risposta era fornita dalle leggi sul collocamento obbligatorio, che dal 1947 al 1958 con interventi ‘tamponi’ avevano azionato la forzosa immissione ed utilizzazione di mutilati e invalidi di guerra, ex-tubercolotici e minorati sensoriali, nella pubblica amministrazione e nelle aziende private.

Pur non sopendo i contrasti di vedute tra i giuristi e la resistenza delle imprese, tale sistema occupazionale appariva in grado di apportare vari benefici: se in via generale pacificava e stabilizzava la compagine civile smorzando la rimonta di estremismi politici⁶⁹, a livello settoriale rappresentava un volano per impiegare una schiera di persone disagiate, contraddicendo quei requisiti consolidati di idoneità fisica, di «sana e robusta costituzione», indicati dall’art. 221 del TULCP n. 383 del 1934. Sul versante personale, tale sbocco consentiva la «ricerca del maggior benessere, anche di natura spirituale» e la difesa dalla degradazione fisica e psichica irreversibile, evitando quindi di precipitare in situazioni e derive emendabili solo con approdi di tipo assistenziale⁷⁰.

⁶⁴ Chiappelli, *Aspetti giuridici* cit., 65 e 67, 41s.

⁶⁵ Ivi, 64. A. Baldassarre, voce *Diritti sociali*, in *Enc. Giur. Treccani*, XI, Roma 1989, 14ss., ha rilevato che le prime e più importanti elaborazioni dei ‘diritti sociali’, almeno sotto il profilo della teoria politica, «sono sorte proprio a proposito dei diritti inerenti al mondo del lavoro». Cfr. anche M. Mazziotti, voce *Diritti sociali*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano 1964, 806s, che esemplificava l’adempimento degli obblighi sociali dello Stato attraverso terzi ricorrendo all’assunzione obbligatoria di alcune categorie di lavoratori.

⁶⁶ Intesa quale «funzione dello Stato» rinvio a M.S. Giannini, *Profili costituzionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici*, in *Rivista giuridica del lavoro*, (1953) fasc. I, 8-10.

⁶⁷ Falzone e al., *La Costituzione* cit., 81s.

⁶⁸ Il ‘diritto al lavoro’ è definito «diritto naturale per eccellenza» nella proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 2 luglio 1965 che, ponendo in evidenza le difficoltà ad espletare il relativo ‘dovere’ incontrate da soggetti colpiti da imperfezioni fisiche o psichiche, verteva sull’urgenza di istituire per i minorati, dopo la fase scolastica, «laboratori protetti» disponendo agevolazioni previdenziali e fiscali. Cfr. *Atti parlamentari, IV Legislatura*, n. 2495, 1, 5s.

⁶⁹ Lo svolgimento di un’attività lavorativa appariva essere «la prima, più elementare garanzia di sicurezza sociale», mentre la disoccupazione di massa costituiva un’onta crescente e oggettivamente pericolosissima: «rompe alla base l’equilibrio sociale e pone le premesse di una crisi totale delle istituzioni e del regime politico» serbandosi in seno il rischio di sfociare in situazioni dittatoriali di destra o di sinistra, come era «storicamente provato per le vicende amare e convulse dell’ultimo cinquantennio». Pera, *Assunzioni* cit., 91. Cfr. già P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in *Dieci anni dopo. 1945.1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari 1955, 274s; Baldassarre, voce *Diritti sociali* cit., 3.

⁷⁰ Chiappelli, *Aspetti giuridici* cit., 68.

A metà secolo, se «diritto sociale ed espansione della mano pubblica continuavano a rappresentare i due potenti motori di trasformazione dell'ordine giuridico»⁷¹, vero è che riuscivano ad assicurare a molti portatori di *deficit* almeno qualche inserimento nell'ambiente lavorativo. Contemporaneamente le osservazioni e le pratiche di valorizzazione di tale capitale umano, messe in moto in campi scientifici estranei al diritto, insistevano recisamente sull'abbattimento degli antichi stereotipi di negatività ed inferiorità, puntando ad infondere autostima e a dare maggior risalto alla percezione di positiva «opinione di sé» in altri soggetti⁷².

5.- Conquista e realizzazione della dignità uguale

Se il *dies a quo* della transizione verso l'*homo dignus* si è formalmente compiuta con le proclamazioni costituzionali e con gli apporti conferiti dalla coeva *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, sollecitando il «richiamo ad una supposta ed inviolabile etica naturale»⁷³, il *dies ad quem* dell'*equal concern and respect*, nonostante i pur numerosi avanzamenti conseguiti, resta in lontananza, anche in ragione del suo intrinseco pervasivo dinamismo che intercetta la complessità delle istanze sociali. Che in una democrazia pluralistica la dignità sia «di tutti in egual misura»⁷⁴, portatori di disabilità compresi, è un'innegabile certezza raggiunta a livello dei massimi principi e delle buone intenzioni. Meno scontata è stata e continua ad essere l'effettiva costruzione di una società più umana ed accessibile, che elegga solidarietà e fratellanza a *modus vivendi*, trasfondendoli in reali criteri operativi che determinino l'uguale possibilità di godere dei diritti fondamentali con adeguate azioni inclusive. Tale stadio riguarda le 'condizioni minime' essenziali per condurre un'esistenza libera e si colloca ben prima di quello inerente al miglioramento della «qualità della vita»⁷⁵.

Proprio nella distanza tra teoria e prassi, tra enunciazioni giuridiche formali e concrete attuazioni, si annida il ritardo italiano, questione non affatto recente⁷⁶ e non solo con riferimento alle disabilità. È noto che solo dai primi anni '70 sono apparsi originali interventi legislativi incidenti *ab imis* sui percorsi scolastici e che, in tempi assai lunghi⁷⁷, hanno dettato importanti cambi di rotta e di nomenclatura veicolando la promozione del 'modello sociale' e di un'attiva 'vita di relazione' contro prolungati e discriminanti isolamenti/esclusioni. Nonostante la predisposizione di misure a garanzia di una partecipazione allargata e di sussidi didattici di supporto, non sono mancate

⁷¹ Sordi, *Diritto pubblico* cit., 201. Da Istat, *Conoscere il mondo della disabilità. Persone, relazioni e istituzioni*, Roma 2019, 15, emerge che attualmente, nonostante la l. n. 68 del 1999 sul collocamento mirato e la l. n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, «resta rilevante lo svantaggio, nel mercato del lavoro, delle persone con disabilità».

⁷² Esempificativi in tale direzione gli studi di G. Iacono, *Aspetti psicologici del problema dell'inserimento del minorato dell'attività produttiva*, in *Problemi medici* cit., v. I, 447ss. Significative anticipazioni in F. Bottazzi, A. Gemelli, *Introduzione*, in *Il fattore umano del lavoro*, a cura degli stessi A., Milano 1940, edita anche in *Rivista internazionale di Scienze sociali*, XLVIII (marzo 1940), v. XI, fasc. II, 117-126.

⁷³ Sul ricorrente apporto, storicamente influente, del diritto naturale sul positivo cfr. le riflessioni di A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, 1. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982 (ristampa inalterata), 322.

⁷⁴ G. Zagrebelsky, *Dignità e orrore*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, 3 voll., Torino 2016, III, 2642.

⁷⁵ R. Belli, *Le libertà inviolabili del disabile*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, n. 2, 1988, 87. Cfr. pure Colapietro, *Diritti* cit., 12.

⁷⁶ Rinvio ai numerosi e pregevolissimi studi condotti in oltre mezzo secolo da Raffaele Ajello su cause ed effetti del formalismo giuridico, tra cui *Civiltà moderna. Lineamenti storici e problematici italiani*, Napoli 2018.

⁷⁷ La Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 ha ammesso che «il problema dell'inserimento di minorati nella scuola è stato per lungo tempo affrontato e risolto, nel nostro ordinamento, con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenziali». Anche la l. n. 1859 del 1962 istituendo la scuola media statale, obbligatoria e gratuita, contemplava classi differenziali per alunni «disadattati scolastici» (art. 12) e relativamente alla scuola materna pubblica (l. n. 444 del 1968, art. 3) perseverava nella creazione di sezioni o anche di scuole speciali per i bambini con menomazioni fisiche o sensoriali o disturbi dell'intelligenza o del comportamento. Pietre miliari nell'inversione di prospettiva possono considerarsi palesemente la l. 118 del 1971, la relazione conclusiva della Commissione Falcucci del 1975, la l. n. 517 del 1977.

resistenze di tipo istituzionale-finanziario ed impegnative vertenze giudiziarie⁷⁸. Considerando che i livelli di istruzione raggiunti rispetto ai normodotati tuttora denotano una netta sproporzione, specie riguardo ai titoli di studio più elevati, non è trascurabile il peso esercitato su tali esiti dall'arretrato *background* familiare, da una monistica ed imperitura *forma mentis*. Se pure si è registrato un risveglio morale e la maggiore attenzione della collettività verso i soggetti con limitazioni varie di autonomia personale, i quali costituiscono oltre il 5% della popolazione nazionale⁷⁹, il fatto stesso che «sia sempre meno raro incontrare e conoscere i disabili nella vita quotidiana contribuisce notevolmente al miglioramento dell'atteggiamento nei loro confronti»⁸⁰. Ma questo dato, pur implementato dalle forme di condivisione e dagli aggiornamenti veicolati dai *social*, certamente non basta ad arginare le storie di diritti negati ed i rallentamenti che continuano a divorare la nostra crescita di civiltà.

Autorevoli fonti transnazionali, nell'estate del 2016, hanno favorevolmente apprezzato che «negli ultimi 3 decenni» l'Italia si sia impegnata «ad attuare il suo sistema di istruzione inclusivo, libero dalla segregazione». A parte altre minime note positive, piuttosto sono state segnalate numerose «aree di preoccupazione» e raccomandazioni, che investono appieno il mondo del diritto, delle istituzioni e della politica, nonché lo svolgersi dei procedimenti che tante volte sembrano solo spostare in avanti il problema e le relative risultanze. Il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha individuato come primo *gap* l'esistenza di «molteplici definizioni di disabilità in tutti i settori e nelle regioni», fra l'altro ancorate alla superata «prospettiva medica». Un'altra «grave negligenza» nazionale deriva dall'assenza di una continuativa e permanente consultazione delle varie «organizzazioni» rappresentative, ai fini della «realizzazione di tutte le leggi, le politiche e i programmi» di governo. È stata altresì posta in risalto «l'assenza di leggi e di strumenti che afferiscono alla discriminazione plurima, compresi efficaci sanzioni e correttivi». In attesa del prossimo rapporto periodico previsto per maggio 2023, l'elenco delle preclusioni e dei vuoti di analogo tenore potrebbe proseguire, a testimonianza che, in oltre mezzo secolo dagli altisonanti proclami, si è fatto in concreto troppo poco⁸¹.

È da appena un ventennio che sono state definitivamente abrogate «le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego». Ha sancito la svolta la l. n. 68 del 12 marzo 1999, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, assumendo come propria finalità «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato»⁸². Caducato ogni generico riferimento a «difetti ed imperfezioni», naturalmente rimangono salvi i requisiti di idoneità specifica per funzioni singole, che proprio nulla hanno a che vedere con un'incapacità di

⁷⁸ Sul crinale della denuncia verso un sistema non ancora funzionante a pieno regime sono state emesse diverse rilevanti sentenze, anche recenti e da ultimo dalla Corte di Strasburgo nel settembre 2020. Per un'analisi rinvio al mio *Da incapaci* cit., 181-190.

⁷⁹ Belli, *Le libertà* cit., 61. Conferme in Istat, *Conoscere* cit., 10, il cui dato del 5,2% scaturisce dalle rivelazioni delle persone intervistate che «riferiscono di avere limitazioni, a causa di problemi di salute, nelle svolgimento di attività abituali e ordinarie». Permane nei responsabili dell'Istituto la consapevolezza «della non completa adeguatezza di questa modalità di rilevazione». Ivi, 56ss., anche sull'incidenza negativa del contesto familiare in rapporto all'istruzione.

⁸⁰ Belli, *Le libertà* cit., nt. 7, 62.

⁸¹ Cfr. *Le Osservazioni conclusive al primo rapporto dell'Italia*, datate 31 agosto 2016 e formulate dal Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità, che si legge in <https://www.agenziatura.it/allegati/norme/169/Comitato-onu-osservazioni-conclusive-2016.pdf> (URL consultato il 20 settembre 2022).

⁸² Tale dicitura è nell'art. 1, mentre l'abrogazione del requisito fisico è contemplata dall'art. 16, co. 3. Al co. 1 è prescritto che «i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri».

agire di lontana memoria: è che, a causa di un'oggettiva impossibilità di fatto, alcune infermità corporee si traducono in inattitudine all'impiego⁸³.

In ultimo, meritano interesse quei fenomeni che sfuggono alle classificazioni ed alle previsioni giuridiche, alla statistica ufficiale per le difficoltà di rilevazione, e che comunque riguardano certamente da vicino il miglioramento dello sviluppo personale e della qualità della vita, l'individuo come soggetto privato prima che come cittadino. La possibilità di accostarsi alla lettura, secondo il disposto del Trattato di Marrakech del 2013⁸⁴, e all'approfondimento scientifico⁸⁵, così come la «partecipazione a forme di turismo e alle attività del tempo libero, [...] la pratica culturale, artistica e creativa»⁸⁶, costituiscono settori esistenziali fortemente afflitti da disagi e barriere di ogni tipo (pensando alla LIS, anche di comprensione e comunicazione), mentre al contrario possono apportare positività, interazione, ristoro e benessere dello spirito, oltre che rendere effettiva la «democrazia sociale»⁸⁷.

Se la costituzione ontologica e il 'destino' dell'umanità in generale consistono in una fraterna comunione ed interdipendenza, «piuttosto che in un'autosufficienza»⁸⁸, il nostro ordinamento con un Ministero *ad hoc* è ancora in tempo per perfezionare il raccordo tra etica della dignità e cultura dei diritti, per appuntire lo strumento giuridico dell'«accomodamento ragionevole»⁸⁹ in un ventaglio di contesti, sino al detentivo, al fine di impostare prescrizioni inclusive e, auspicabilmente, di puntare in tanti ambiti alla sospirata effettività di un diritto «inesorabilmente diseguale»⁹⁰.

⁸³ Cfr. anche per la casistica riportata in via esemplificativa, M. Di Fabio, voce *Sordo, muto e sordomuto*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano 1990, 1298. Alcuni sbarramenti sono stati esplicitati proprio dalla citata l. n. 68 del 1999, che all'art. 3 co. 3 ha disposto: «per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative». Analogamente al co. 4: «per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi». Altre limitazioni sono poste nell'art. 5, co. 2, con riferimento al settore del «trasporto aereo, marittimo e terrestre».

⁸⁴ Con il titolo *Libri per tutti* cfr. l'articolo di C. Morrone in *Corriere dei Ciechi*, n. 9, 2017, http://www.uiciechi.it/servizi/triviste/TestoRiv.asp?id_art=20075 (URL consultato il 23 ottobre 2022).

⁸⁵ Sposando il punto di vista dello studioso, J. Glyn di recente ha dichiarato che nella Chiesa molte fonti e documenti «non sono diffusi in maniera accessibile» e che in tale ambiente «ancora tanta discriminazione è diffusa». <https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/3/disabilita-don-glyn-catholic-theological-college-di-melbourne-persone-con-disabilita-possono-partecipare-alle-attivita-della-chiesa-come-pari/> (URL consultato il 21 ottobre 2022).

⁸⁶ Istat, *Conoscere* cit., 94. Il report dell'Istat, *Inclusione sociale delle persone con limitazioni dell'autonomia personale*, effettuato attraverso interviste telefoniche e riferito al 2011, ha quantizzato per almeno un milione di persone la difficoltà di svolgere le omnicomprensive (anche dell'uso di internet) «attività del tempo libero» (14s). Cfr. https://www.istat.it/it/files//2012/12/Inclusione-sociale-delle-persone-con-limitazioni-dellautonomia-personale_14_12_2012.pdf (URL consultato il 15 ottobre 2022). È recentissima la testimonianza-denuncia del non vedente Vittorino Biglia sugli ostacoli che continuamente incontra con il suo cane guida in luoghi aperti al pubblico, pur vigendo la legge n. 37 del 1974. *Corriere della Sera*, 16 ottobre 2022, 23.

⁸⁷ Cfr. Calamandrei, *La Costituzione* cit., 215. V. Crisafulli, *Individuo e società nella Costituzione italiana*, in *Il diritto del lavoro*, XXVIII (1954), parte I, 76, ove si distingue tra cittadino ed uomo per affermare che «la Costituzione non si contenta di determinare un orientamento democratico della società politica, garantendo le libertà fondamentali nei confronti della autorità pubblica», ma tende a garantirle a largo raggio, ponendo attenzione anche alla sfera privata ed alla sua reale situazione sociale, come «ordinamento democratico» della comunità civile.

⁸⁸ Glyn, «*Noi*» cit., 51. Che lo sviluppo della persona, il suo positivo agire e completamento della vita individuale si realizzino attraverso la «partecipazione» alle comunità e alle formazioni sociali corrisponde alla concezione di pluralismo giuridico-politico che P. Rescigno ha enunciato a partire dal 1954, confluita in *Persone e gruppi sociali*, Napoli, Editoriale scientifica, 2006, p.n.n. e già in *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna, 1966.

⁸⁹ Cfr. l'art. 2 della *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* del 2006.

⁹⁰ N. Lipari, *Principio di eguaglianza ed esercizio della giurisdizione*, in *Questione Giustizia* (2020), n. 1, ritiene che «un provvedimento (amministrativo o giurisdizionale) debba essere diversamente cadenzato in relazione alle peculiarità del soggetto cui si indirizza, solo così realizzando un'eguaglianza che altrimenti l'applicazione (formale) della legge finirebbe per frustrare». Un risultato conseguibile nella prima sede richiamando «l'elasticità del concetto di discrezionalità amministrativa», innanzi al giudice ordinario ammettendo che la «previsione legislativa sia suscettibile

di essere modulata in relazione alla situazione oggettiva del destinatario» (ivi, nn. 3 e 6). Cfr. <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/principio-di-eguaglianza-ed-esercizio-della-giurisdizione> (consultazione del 20 ottobre 2022).